

C O M U N E D I  
V A L L E R M O S A  
P R O V I N C I A S U D S A R D E G N A

SINDACO DOTT. FRANCESCO SPIGA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
INGEGNERE MAURO MILAZZO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



ANDREA CASCIU INGEGNERE  
MICHELE CASCIU ARCHITETTO

# R E G O L A M E N T O C O M U N A L E D I G E S T I O N E D E I T E R R E N I C I V I V I

APRILE 2023  
REVISIONE MAGGIO 2023

# **COMUNE DI VALLERMOSA**

Provincia del Sud Sardegna



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO**

Legge Regionale 14 Marzo 1994, n° 12 art. 13

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>1</b>
ART. 1 - PREMessa	1
ART. 2 - FINALITÀ	1
ART. 3 - TITOLARITÀ DEGLI USI CIVICI	2
ART. 4 - REQUISITI GENERALI PER LA CONCESSIONE DELLE TERRE CIVICHE	2
ART. 5 - CRITERI E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE	2
ART. 6 - CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE	3
ART. 7 - INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE TARIFFARIE E CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI	4
ART. 8 - GESTIONE DELLE RISORSE ED IMPEGNI DI SPESA	5
ART. 9 - REVOCA O RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE	5
ART. 10 - OBBLIGHI, DIVIETI E COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO	6
ART. 11 - SANZIONI	7
ART. 12 - FASCE TAGLIA FUOCO	7
<b>TITOLO II - CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI FORME TRADIZIONALI D'USO CIVICO</b>	<b>8</b>
ART. 13 - INDIVIDUAZIONE DELLE FORME TRADIZIONALI D'USO CIVICO	8
ART. 14 - DURATA DELLE CONCESSIONI PER LE FORME TRADIZIONALI D'USO CIVICO	8
ART. 15 - CONCESSIONE PER PASCOLI	8
ART. 16 - DIVIETI PER USO PASCOLO	9
ART. 17 - CONCESSIONI DI TERRENI A SEMINATIVO	10
ART. 18 - CONCESSIONI A NON IMPRENDITORI PER PASCOLO E SEMINATIVO	10
ART. 19 - LEGNATICO	11
ART. 20 - GHIANDATICO	12
ART. 21 - ANIMALI SELVATICI E RACCOLTA ERBE E FRUTTI SPONTANEI	12
ART. 22 - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI	13
<b>TITOLO III - CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI FORME NON TRADIZIONALI D'USO CIVICO</b>	<b>15</b>
ART. 23 - INDIVIDUAZIONE DELLE FORME NON TRADIZIONALI D'USO CIVICO	15
ART. 24 - DURATA DELLE CONCESSIONI PER LE FORME NON TRADIZIONALI D'USO CIVICO	16
ART. 25 - DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE FORME NON TRADIZIONALI D'USO CIVICO	16
ART. 26 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER USI NON TRADIZIONALI	16
ART. 27 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PRELIMINARMENTE AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE	17
<b>TITOLO IV – ORGANI E COMPETENZE</b>	<b>18</b>
ART. 28 - COMPETENZE DEGLI ORGANI	18
ART. 29 - CONTROLLI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	18
ART. 30 - COMMISSIONE USI CIVICI	18
<b>TITOLO V – NORME FINALI</b>	<b>20</b>
ART. 31 - NORME FINALI	20
ART. 32 - ORDINANZE DEL SINDACO	20
ART. 33 - OSSERVANZA	20
ART. 34 - CONTROVERSIE	20
ART. 35 - SOSPENSIONE DEL GODIMENTO D'USO CIVICO	20
ART. 36 - DOTAZIONE FINANZIARIA E FONTI DI FINANZIAMENTO	20
ART. 37 - NORMA FINALE	21
ART. 38 - ENTRATA IN VIGORE	21

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Premessa**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione dei terreni ad uso civico esistenti nel Comune di Vallermosa e fa riferimento alle seguenti disposizioni generali:
  - a. Legge 16 giugno 1927, n. 1766 riguardante il riordinamento degli usi civici;
  - b. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, n. 669;
  - c. Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 12;
  - d. Legge 29 luglio 2021, n. 108;
  - e. Legge 20 novembre 2017, n. 168.
2. Fanno parte del patrimonio delle terre ad uso civico del Comune di Vallermosa tutti i terreni indicati nella Determinazione del Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso dell'Agenzia ARGEA Sardegna n. 258 del 24 febbraio 2005.
3. L'uso del patrimonio delle terre civiche da parte degli aventi diritto è subordinato al pagamento di un corrispettivo determinato dalla Giunta Comunale.
4. Il consiglio comunale, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, procede all'approvazione del Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche (PVRTC), ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.12/94. Il Piano è finalizzato allo sviluppo sociale ed economico delle comunità di Vallermosa e viene considerato complementare e conseguente al presente documento.
5. L'ente gestore degli immobili e dei terreni soggetti a uso civico è il Comune di Vallermosa.

### **Art. 2 - Finalità**

1. Il presente regolamento mira a:
  - a. disciplinare la gestione dei terreni facenti parte del patrimonio comunale indisponibile soggetti agli usi civici, tradizionali e non, da parte degli aventi diritto di cui all'Art. 3 - ;
  - b. tutelare le potenzialità produttive dei suoli e soprassuoli delle terre civiche anche attraverso la partecipazione diretta del Comune;
  - c. garantire il rispetto della proprietà civica collettiva e delle risorse ambientali e culturali che vi insistono;
  - d. tutelare, conservare e recuperare i caratteri specifici degli usi civici.
2. in particolare, il regolamento disciplina:
  - a. l'esercizio delle forme tradizionali di uso civico relativamente al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalità di concessione, alle eventuali condizioni ed ai modi di individuazione e di pagamento dell'eventuale corrispettivo;
  - b. l'esercizio delle forme non tradizionali, secondo i criteri contenuti nel PVRTC relativamente al contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalità di individuazione e di pagamento dei corrispettivi e alle modalità di un'eventuale partecipazione del Comune alle iniziative;
  - c. l'uso della viabilità rurale e delle infrastrutture a servizio dei beni del patrimonio delle terre civiche, la modalità di raccolta consuetudinaria di erbe e animali e di frutti spontanei qualora non siano già disciplinate da altre norme;

- d. le modalità di contestazione delle infrazioni e di irregolarità delle sanzioni di cui all'articolo 14 della L.R.12/1994, i modi di risarcimento dei danni e le relative garanzie;
- e. gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di altre norme analoghe.

**Art. 3 - Titolarità degli usi civici**

1. L'uso delle terre e dei beni civici è concesso ai cittadini residenti nel Comune di Vallermosa, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, dalla normativa statale e regionale, dalle direttive dell'Unione Europea e in base alle modalità e condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. È considerato cittadino residente colui che ha residenza nel Comune di Vallermosa, la perdita della residenza comporta la decadenza di tale titolo.

**Art. 4 - Requisiti generali per la concessione delle terre civiche**

1. Affinché i terreni gravati da uso civico possano essere oggetto di concessione in favore di privati è necessario che il richiedente abbia la titolarità del diritto a norma del precedente Art. 3, in particolare:
  - a. se persona fisica, abbia conseguito la maggiore età, se persone giuridiche (Società Cooperative, Società Semplici, Associazioni, Enti Pubblici ed Imprese) è necessario che i soggetti richiedenti abbiano sede legale nel comune di Vallermosa, in alternativa, i due terzi dei soci siano residenti nel comune di Vallermosa;
  - b. il richiedente non risulti moroso rispetto al pagamento del corrispettivo per concessioni per il godimento dei beni del patrimonio delle terre civiche
  - c. la condizione speciale dei luoghi lo permetta;
  - d. si tratti di attività consone allo sviluppo economico e sociale della comunità di Vallermosa;
  - e. venga rispettata la destinazione d'uso prevista Piano Urbanistico Comunale (PUC) e dal PVRTC, se vigente.
2. Dalla concessione si intendono escluse le strade, le servitù di passaggio e di interesse della collettività, le sorgenti e le acque pubbliche, ovvero le acque destinate a scopi agricoli, civili o industriali che si trovano all'interno del Comune senza far parte dell'acquedotto comunale, sono altresì esclusi i beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.
3. La concessione di terreni gravati da uso civico è ammessa a favore di un solo componente per nucleo familiare.

**Art. 5 - Criteri e procedure per la concessione**

1. Tutte le concessioni relative ai beni civici saranno effettuate mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. In caso di presenza di più richieste, a parità di condizioni saranno preferiti i richiedenti che offrono una maggiore garanzia occupazionale e una migliore valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive. In caso di ulteriore parità sarà data

precedenza ai soggetti con maggior carico familiare; in caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio.

3. Nell'esame delle richieste di concessione si dovrà verificare che siano sempre garantite:
  - a. la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
  - b. gli interessi della collettività;
  - c. la salvaguardia contro l'eccessivo frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.
4. Nella concessione per usi non tradizionali, devono essere fissati i termini di tempo entro i quali dovranno essere realizzati gli interventi previsti nella proposta progettuale allegata alla richiesta di concessione, pena la decadenza della concessione stessa. Tali termini saranno proporzionati al fabbisogno di risorse umane ed economiche necessarie per la realizzazione degli interventi.
5. Il Comune conserva sempre la facoltà di autotutela rispetto alle concessioni rilasciate per il godimento dei beni del patrimonio delle terre civiche qualora emergano necessità di utilizzo degli stessi terreni per la costruzione di opere pubbliche o d'interesse pubblico, senza che dai concessionari possano essere sollevate eccezioni di sorta, salvo il giusto ristoro di eventuali canoni pagati in anticipo.
6. L'amministrazione comunale ha la facoltà di rilasciare la concessione d'uso previa stipula di un'apposita polizza fideiussoria a favore del Comune.
7. L'amministrazione comunale ha la facoltà di richiedere una assicurazione al concessionario per usi non tradizionali, qualora le attività proposte dal richiedente siano potenzialmente in grado di causare un deperimento qualitativo o quantitativo delle risorse ambientali su suolo comunale per eventuale ripristino dei luoghi.

#### **Art. 6 - Corrispettivo per la concessione**

1. L'uso ed il godimento dei beni del patrimonio delle terre civiche saranno subordinati al pagamento di un corrispettivo che non dovrà, in alcun caso, essere inferiore al carico sostenuto dal Comune per:
  - a. imposte, sovrimposte, amministrazione, manutenzione, custodia e vigilanza dei beni;
  - b. erogazione dei servizi indispensabili per la loro fruizione e valorizzazione;
  - c. attività di conservazione e recupero dei caratteri specifici degli usi civici.
2. La Giunta Municipale, in esecuzione delle linee d'indirizzo stabilite dal Consiglio Comunale, con specifico atto deliberativo da assumere prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione, dovrà fissare le tariffe in base alle quali dovranno essere pagati i corrispettivi per l'uso delle terre civiche comunali. Tali tariffe dovranno essere riferite all'anno solare o frazioni ed espresse in termini unitari:
  - a. capo o a ettaro per il bestiame, ad ettaro per le colture, a unità di volume per le cave e le acque e per il legname;
  - b. a mq di superficie concessa per i fabbricati e le strutture;
  - c. a mq di superficie, a % dei ricavi, oppure a corpo per gli usi non tradizionali.

3. Le tariffe dovranno essere strutturate in modo da tenere conto:
  - a. delle qualità intrinseche dei terreni;
  - b. della forma d'uso (coltivazioni erbacee /arboree, specie animali allevate, usi non tradizionali);
  - c. della natura del prodotto che si intende prelevare;
  - d. delle prospettive economiche dell'attività che si intende insediare;
  - e. del grado di infrastrutturazione dell'area concessa (presenza o meno di adeguata viabilità di servizio, distanza dalle principali vie di comunicazione, disponibilità d'acqua per fini irrigui e/o potabili, presenza di fonti energetiche).
4. In assenza di tale deliberazione continueranno ad applicarsi le tariffe dell'anno precedente aggiornate in base alla variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat (FOI). Le tariffe dovranno comunque essere aggiornate con scadenza periodica almeno ogni triennio.
5. I corrispettivi per il godimento delle terre civiche comunali saranno riscossi mediante tesoreria. Gli importi eventualmente non riscossi verranno recuperati attraverso attività di recupero prevista per le entrate patrimoniali di cui al regolamento sul canone unico e ai sensi della legge 160/2019.

**Art. 7 - Individuazione delle categorie tariffarie e classificazione dei terreni**

1. Le tariffe dovranno essere articolate almeno secondo le seguenti macro-categorie, opportunamente ripartite in classi secondo le indicazioni provenienti dagli studi del PVRTC, se vigente, e del PUC.
  - a. Concessione di Terreni e fabbricati gravati da uso civico per usi tradizionali:
    1. Pascolo;
    2. Seminerio;
    3. Legnatico;
    4. Ghiandatico;
    5. Prelievo di prodotti spontanei del bosco e animali.
  - b. Concessioni di terreni e fabbricati gravati da uso civico per usi non tradizionali in base all'attività e all'investimento proposto nel piano aziendale come, ad esempio:
    1. Colture erbacee e arbustive non tradizionali;
    2. Colture arboree;
    3. Prelievo di altri prodotti spontanei del bosco;
    4. Esercizio di apicoltura nomade;
    5. Uso di acque pubbliche.
2. La Giunta Comunale, con propria delibera, ha la facoltà di ripartire le aree da destinare ai diversi usi tradizionali di cui al comma 1 lettera a).
3. In linea generale, per la determinazione del corrispettivo di concessione, vengono presi in considerazione la superficie del bene e le modalità di sfruttamento. Qualora la concessione venga rilasciata sulla base di un Piano Aziendale che preveda investimenti e/o miglioramenti nell'assetto fondiario e colturale, compatibili con le previsioni del PVRTC e del PUC, il corrispettivo sarà determinato come sopra sino all'entrata a regime degli investimenti e/o sino alla scadenza della concessione; successivamente all'entrata a regime della concessione dovrà essere commisurato alle nuove qualità di coltura e/o alla condizione dei luoghi con i miglioramenti eseguiti.

4. Sino all'approvazione del PVRTC le tariffe di concessione dovranno essere differenziate secondo la seguente classificazione:
  - a. Terreni di prima categoria: terreni irrigabili ed utilizzabili per colture arboree ed erbacee in rotazione;
  - b. Terreni di seconda categoria: terreni seminativi asciutti; pascoli e prati pascoli su pendenze inferiori al 25%;
  - c. Terreni di terza categoria – terreni a pascolo e prati pascoli su pendenze superiori al 25%;
  - d. Terreni di quarta categoria – pascoli magri, più o meno cespugliati; terreni coperti da macchia mediterranea poco evoluta, utilizzabili come pascolo secondo le norme forestali vigenti;
  - e. Terreni di quinta categoria: terreni boscosi, ovvero occupati da formazioni a macchia mediterranea evoluta, formazioni a ceduo o ad alto fusto.

#### **Art. 8 - Gestione delle risorse ed impegni di spesa**

1. Le previsioni ed i dati definitivi relativi delle entrate ed uscite collegate alla gestione dei beni d'uso civico saranno contenuti nei Bilanci di Previsione.
2. I proventi di gestione dei beni gravati da uso civico saranno destinati alla gestione, amministrazione e sorveglianza degli stessi usi oltre che per opere permanenti di interesse generale per la collettività. Ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'Art. 46 del R.D. 26.02.1928 n. 332.
3. I capitali costituiti dalle indennità derivanti dall'ablazione dell'uso civico, al fine di compensare il mancato esercizio del diritto d'uso civico sui beni interessati, saranno destinati alla realizzazione di opere permanenti di interesse generale della collettività di Vallermosa.

#### **Art. 9 - Revoca o risoluzione anticipata della concessione**

1. L'Amministrazione comunale revoca la concessione qualora:
  - a. inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento;
  - b. inadempienza od inosservanza alle disposizioni della L.R. n.12/1994 e s.m.i.;
  - c. abbiano fornito o prodotto false dichiarazioni nella domanda di concessione;
  - d. il concessionario risulti moroso rispetto al pagamento del corrispettivo per concessioni per il godimento dei beni del patrimonio delle terre civiche;
  - e. per mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro i termini fissati nel provvedimento di concessione, così come l'esercizio produttivo e colturale differente da quello dichiarato all'atto della richiesta;
  - f. nel caso di abusi e danneggiamenti al patrimonio collettivo (prelievo abusivo di legname, inerti, pietrame, acqua, beni archeologici);
  - g. siano recidivi nelle violazioni sanzionate nel presente Regolamento;
2. In caso della cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata della concessione da parte del concessionario, il comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere e le migliori apportate, senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante; i beni saranno riacquisiti al patrimonio delle terre civiche e torneranno al relativo regime giuridico.
3. Le strutture mobili e quant'altro presente nel sito non facente parte integrante della struttura, e definito dall'amministrazione comunale non più utile alla conduzione del fondo, dovrà essere prontamente rimosso dal concessionario cessante. Se dopo due

mesi dalla cessazione dell'attività non avvenisse tale rimozione, provvederà direttamente il Comune addebitando le spese all'ex concessionario.

4. La concessione è soggetta a revoca qualora sopravvengano comprovati motivi di pubblico interesse. La revoca ha effetto immediato in seguito all'insorgenza dei motivi ostativi alla prosecuzione della concessione, fatti salvi i casi d'improrogabilità per necessità ed urgenza, ovvero non vengano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 10 - Obblighi, divieti e competenze del concessionario**

1. I fondi concessi potranno essere dotati di recinzione del tipo a vista e mobili solo se previsto nel progetto e/o relazione allegata all'istanza di concessione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita autorizzazione comunale, a pena di decadenza, e dovranno essere realizzate salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.
2. È fatto assoluto divieto la chiusura degli accessi alle acque pubbliche, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualunque struttura di interesse pubblico se non espressamente previsto da ordinanze sindacali o altre normative sovraordinate per emergenze e casi particolari.
3. Il concessionario è tenuto a segnalare al Comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici e a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione sino ad avvenuto accertamento da parte delle Autorità competenti.
4. E' vietato mettere i terreni a riposo al fine di usufruire dei premi, contributi o agevolazioni da parte della Regione, Stato, Comunità Europea o altri Organismi.
5. Le piante esistenti nel fondo non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente e previo nulla-osta dell'Autorità Forestale, in mancanza del Piano di Gestione Economica del Bosco. La massa legnosa di risulta da eventuale taglio autorizzato nonché quello proveniente dalla pulizia e lavorazione autorizzata del terreno, rimane di proprietà della collettività. Il concessionario dovrà conferire la legna nel sito indicato dall'Ufficio Comunale preposto.
6. È fatto altresì obbligo agli assegnatari:
  - a. di provvedere alla manutenzione dei canali di scolo delle acque;
  - b. di mantenere il fondo in condizioni agronomiche tali da prevenire lo sviluppo di incendi, in conformità alle norme regionali e locali vigenti in materia.
  - c. osservare le disposizioni sul vincolo forestale o idrogeologico.
7. È fatto divieto ai concessionari:
  - a. la sub concessione, anche parziale, nonché la concessione del lotto a terzi.
  - b. di manomettere le strutture agro-pastorali di valore storico-identitario eventualmente presenti (terrazzamenti, carrarecce, "barraccus", "cortes", ecc.);
  - c. di frazionare il fondo concesso;
  - d. abbandonare rifiuti o qualsiasi altro tipo di materiale;
  - e. nei terreni rimboschiti ai fini di ripristino ambientale, sono vietate le coltivazioni agrarie ed il pascolo.

**Art. 11 - Sanzioni**

1. Per la violazione e l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 103,29 a € 309,87 (art.14 L.R. 12/94).
2. La sanzione sarà graduata in base alla gravità dell'infrazione; in caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima.
3. In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.
4. In caso di danneggiamento del patrimonio delle terre civiche, per la quantificazione del danno ai fini di individuare l'entità del risarcimento si dovrà considerare il costo delle opere di riparazione o ripristino, o di sostituzione, (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali. Nel caso di danni ambientali permanenti si procederà con apposita perizia di stima il cui costo sarà integralmente posto a carico di colui che ha provocato il danno.
5. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza, con contestazione immediata, che dall'ufficio sulla base della documentazione in atti.
6. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale, paesaggistica e ambientale.

**Art. 12 - Fasce taglia fuoco**

1. Dove necessario, i terreni gravati da uso civico dovranno essere provvisti di fasce taglia fuoco. L'amministrazione comunale, in assenza di indicazioni specifiche da parte di altri strumenti di pianificazione e/o normativi, individua le opere di prevenzione incendi da realizzare obbligatoriamente da parte del concessionario.
2. I fondi concessi dovranno essere opportunamente puliti dalle sterpaglie per evitare il propagarsi degli incendi.
3. L'uso del fuoco a scopo agro-silvo-pastorale o per la lotta agli incendi boschivi dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti contenute nell'ordinanza antincendi emanata dal Presidente della Giunta Regionale.

## **TITOLO II - CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI FORME TRADIZIONALI D'USO CIVICO**

### **Art. 13 - Individuazione delle forme tradizionali d'uso civico**

1. Fino alla redazione del PVRTC potranno essere rilasciate solo concessioni per usi tradizionali in linea con la destinazione d'uso designata.
2. Le forme tradizionali a cui sono stati sottoposti storicamente i terreni comunali, sono:
  - a. il pascolo, inteso come possibilità di introdurre nelle terre civiche gli animali che utilizzano direttamente le produzioni foraggere spontanee, purché ciò avvenga con carichi di bestiame compatibili sia con le potenzialità produttive dei terreni e dei soprassuoli sia con le esigenze di conservazione della risorsa ambientale, sempre nel rispetto delle leggi forestali e delle norme igienico sanitarie vigenti;
  - b. seminativi, ovvero colture di piante erbacee, soggette all'avvicendamento colturale che prevede una durata delle coltivazioni non superiore a cinque anni;
  - c. il ghiandatico, inteso come possibilità di raccogliere le ghiande cadute sul terreno, fermo l'assoluto divieto di percuotere i rami e le piante per provocarne la caduta;
  - d. il legnatico, inteso come possibilità di raccogliere e utilizzare la legna dei boschi comunali, sempre con modalità e limiti stabiliti dall'autorità forestale, per assicurare la conservazione della risorsa;
  - e. il prelievo di animali selvatici e frutti spontanei.

### **Art. 14 - Durata delle concessioni per le forme tradizionali d'uso civico**

1. Ai sensi dell'art.16 della L.R. 12/1994, per i terreni soggetti ad uso civico del comune di Vallemosca, la durata massima delle concessioni è di norma stabilita in 10 (dieci) anni.

### **Art. 15 - Concessione per pascoli**

1. I pascoli devono essere utilizzati sulla base al presente regolamento e nel rispetto delle leggi forestali, delle norme igienico sanitarie e delle prescrizioni che disciplinano l'uso civico previste dalla L.R. 12/1994 e s.m.i..
2. In seguito ad avviso pubblico da parte del Comune, Il richiedente che intende usufruire dei pascoli deve prestare domanda di concessione all'amministrazione comunale, la richiesta deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a. dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA, eventuale iscrizione alla CCIAA del richiedente;
  - b. codice ASL e ubicazione dell'azienda;
  - c. la superficie totale richiesta espressa in ettari;
  - d. specie di bestiame da immettere al pascolo e il numero dei capi grandi e piccoli, compresa copia del registro di stalla aggiornato, vidimato dal servizio veterinario;
  - e. nulla osta Veterinario ASL nel quale si attesta la regolarità sanitaria dei capi di bestiame dell'azienda;
3. Per il calcolo degli UBA autorizzati per ogni ettaro di superficie aperta al pascolo si utilizzerà la seguente tabella che indica il rapporto di conversione con le altre specie/categorie di animali.

<b>Specie</b>	<b>U.M.</b>	<b>Categoria animale</b>	<b>Coefficiente</b>
---------------	-------------	--------------------------	---------------------

			<b>UBA</b>
Bovini	1 capo	Capi Adulti > 2 anni	1.00
Bovini	1 capo	Capi Giovani da 6 mesi a 2 anni	0.60
Equini	1 capo	Capi Adulti > 1 anno	1.00
Equini	1 capo	Capi Giovani da 3 mesi a 1 anno	0.60
Equini	1 capo	Asini e muli > 3 mesi	0.60
Suini	1 capo	Scrofe, Verri, Cinghiali; Età < 6 mesi e peso > 25 Kg	0.10
Suini	1 capo	Scrofe, Verri, Cinghiali; Età > 6 mesi	0.20
Ovini	1 capo	Arieti, Becchi, Pecore, Capre; Età > 6 mesi	0.15
Api	1 arnia	Arnie-Alveari	0.10

4. Per eventuali altre categorie animali si dovrà valutare caso per caso, tenendo conto delle esigenze nutritive degli animali da introdurre sui terreni comunali e della produttività di questi; in prima approssimazione si può far riferimento al rapporto tra RLS della specie/categoria da introdurre e RLS degli ovini/caprini come indicati nelle tabelle più aggiornate rilasciate dall'assessorato regionale all'agricoltura.
5. Sarà cura del servizio responsabile dell'uso civico attraverso l'ufficio tecnico comunale di predisporre e tenere aggiornata una cartografia su base catastale delle concessioni rilasciate per uso pascolativo.

**Art. 16 - Divieti per uso pascolo**

1. La concessione di pascolo dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti delle Forze Pubbliche o degli incaricati dall'Amministrazione Comunale.
2. È vietata l'introduzione di bestiame nei terreni senza la prescritta autorizzazione o di proprietà altrui.
3. È vietata l'immissione di animali allevati non conformi alla specie denunciata in domanda anche se di proprietà dello stesso assegnatario.
4. I titolari di concessione di pascolo che immettono nei terreni bestiame in quantità superiore a quella autorizzata, sono puniti con una sanzione pecuniaria stabilita dall'Organo competente per ogni accertamento di violazione. In caso di recidiva si procederà alla revoca della concessione stessa.
5. Chiunque contravvenga a tali disposizioni, fermo restando le norme degli articoli 843 e 925 del Codice civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria, sarà punito con ammenda di cui all'Art. 11 - del presente Regolamento.
6. Quando non fosse possibile identificare il proprietario del bestiame presente sui pascoli comunali, il bestiame stesso sarà sequestrato e qualora il proprietario non si

presenti per il suo ritiro verrà venduto ad asta pubblica ad unico incanto con l'osservanza delle disposizioni del codice civile per le cose smarrite.

7. Nel caso di epizootie ed altre malattie epidemiche accertate, è fatto obbligo all'assegnatario informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale provvederà alla chiusura del pascolo ai capi infetti.
8. L'istruttoria delle denunce presentate e gli accertamenti sulla consistenza dei capi allevati da parte del personale addetto saranno concluse entro il mese di ottobre.

**Art. 17 - Concessioni di terreni a seminativo**

1. Chiunque intenda chiedere in concessione terreni comunali per l'impianto di colture seminative dovrà inoltrare Istanza di concessione al comune in seguito all'avviso pubblico emesso dallo stesso. La domanda, oltre le generalità complete del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA, eventuale iscrizione alla CCIAA), dovrà indicare la superficie totale richiesta, espressa in ettari.
2. Di norma non sarà ritenuto ammissibile l'impianto di specie esotiche, estranee al contesto vegetazionale locale.

**Art. 18 - Concessioni a non imprenditori per pascolo e seminativo**

1. I cittadini possono fare richiesta per la concessione di piccole aree in cui poter esercitare attività di pascolo o seminativo non finalizzate all'attività imprenditoriale. Tali aree, oltre ad essere caratterizzate da classi di capacità d'uso dei suoli idonee per l'uso pascolo o seminativo, dovranno essere già caratterizzate da elevata frammentazione fondiaria.
2. Per avere diritto alla concessione di terreni per l'esercizio di attività a pascolo o seminativo i richiedenti dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti soggettivi specifici;
  - a. non svolgere attività di impresa agricola e/o zootecnica;
  - b. non avere in concessione altre terre a uso civico.
3. La richiesta per la concessione di terre civiche da utilizzare per attività di pascolo o seminativo dovrà contenere le generalità complete del richiedente, l'indicazione dell'attività che si intende svolgere, nonché la preferenza sull'ubicazione dell'area individuata.
4. Rimane facoltà dell'amministrazione proporre ai richiedenti la concessione di un'area ubicata in posizione diversa rispetto a quella richiesta, qualora ciò soddisfi meglio esigenze di economia gestionale ed amministrativa, nonché una migliore utilizzazione agronomica delle stesse aree.
5. A ciascun richiedente potrà essere assegnata un'area della superficie massima di mq. 2000 (duemila) e potrà essere rilasciata una sola concessione per nucleo familiare.
6. Per le attività di cui ai precedenti commi, fatte salve le normative urbanistiche ed edilizie vigenti, potranno essere realizzate solamente strutture amovibili.
7. Il concessionario ha l'obbligo di gestire il lotto assegnato con le finalità concordate e per tutta la durata della concessione.

8. L'amministrazione procederà alla revoca della concessione qualora vengano meno le condizioni per il rilascio della medesima, o anche quando il terreno rimanga incolto o inutilizzato per un periodo superiore ad anni uno, salvo cause di forza maggiore.
9. Il Responsabile dell'ufficio preposto agli Usi Civici provvederà all'esame delle domande ed al rilascio delle concessioni con apposito atto.
10. Nel caso di un numero di richieste superiore alla disponibilità di lotti, si dovrà provvedere alla formazione di una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità: composizione del nucleo familiare (numero di componenti), situazione reddituale (valori ISEE più bassi), presenza nel nucleo familiare di soggetti svantaggiati. A parità di punteggio si procederà per sorteggio.
11. I corrispettivi per le concessioni saranno determinati in base a specifiche tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con le stesse procedure e criteri di cui agli Artt. 6 e 7.

#### **Art. 19 - Legnatico**

1. Nei terreni gravati da uso civico sono vietati il taglio e l'asportazione di legna di qualsiasi specie senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune eseguirà una puntuale ricognizione delle superfici utilizzate per la produzione di legna da ardere e/o da opera al fine di pianificare correttamente l'utilizzazione ed il prelievo della massa legnosa disponibile secondo i moderni principi di arboricoltura/selvicoltura sostenibile.
3. Sulla base dei risultati di tali studi e indagini si dovrà accertare la sussistenza delle condizioni che consentano ai cittadini richiedenti di svolgere direttamente le operazioni di utilizzazione del legname (taglio, allestimento e trasporto), o se sia più conveniente che vi provveda direttamente il comune con i propri mezzi o con affidamento a ditta esterna specializzata secondo le procedure previste dalle vigenti norme.
4. Ogni qualvolta sia accertata la disponibilità di una significativa quantità di legname prelevabile dai terreni ad uso civico, il comune provvederà ad informare la popolazione mediante apposito avviso, nel quale si dovrà anche indicare:
  - a. natura degli assortimenti legnosi e modo di consegna ai richiedenti nel caso che l'utilizzazione venga curata direttamente dal comune;
  - b. regole da seguire nel caso sia invece ammessa l'utilizzazione diretta da parte del cittadino, con la previsione di un'idonea fidejussione a garanzia di una corretta esecuzione e di eventuali danneggiamenti al patrimonio collettivo;
  - c. modalità e termini per la presentazione delle richieste;
  - d. quantitativi massimi ammessi per ciascun nucleo familiare;
  - e. prezzi degli assortimenti e gli oneri da corrispondere al comune;
  - f. criteri per la formazione di un'eventuale graduatoria nel caso che le richieste eccedano la disponibilità;
  - g. la possibilità di vendere a prezzi di mercato, anche ad un solo soggetto offerente, il legname eventualmente ancora disponibile una volta soddisfatte le richieste presentate dai cittadini;
  - h. tali elementi dovranno essere precedentemente stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
5. Il corrispettivo per il legname sarà stabilito dall'ufficio competente sulla base, ove necessario, di apposita perizia di stima.

6. Il prezzo non potrà essere superiore agli oneri, diretti ed indiretti, che il Comune sosterrrebbe per il taglio, l'allestimento e il trasporto della legna sino al punto di consegna stabilito. Di norma la quantità di legname disponibile dovrà essere frazionata in lotti unitari sufficienti per assicurare il soddisfacimento delle esigenze medie annue di un nucleo familiare, pari indicativamente a circa 30 q.li.
7. Non potrà essere assegnato più di un lotto di legname all'anno per nucleo familiare residente, come definito ai fini della dichiarazione ISEE.

**Art. 20 - Ghiandatico**

1. L'Amministrazione Comunale individua le aree e i periodi in cui è vietata la raccolta delle ghiande da terra o il pascolo in bosco mediante ordinanza da pubblicarsi nell'Albo Pretorio prima dell'inizio della stagione agricola.

**Art. 21 - Animali selvatici e raccolta erbe e frutti spontanei**

1. Per il prelievo consuetudinario di animali si fa riferimento alla normativa Venatoria vigente.
2. La raccolta consuetudinaria e la commercializzazione di erbe e frutti spontanei non ha necessità di essere disciplinata considerata la quantità irrilevante di prodotto asportato.
3. Fa eccezione la raccolta consuetudinaria e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei per la cui attività, limitatamente alle terre gravate da uso civico (art. 13 comma 2 della L.R. 12/94 ed in deroga all'articolo 1 della L. 352/93 e L. 382/75 nonché degli articoli 66 e 69 del D.P.R. 616/77) e in considerazione dell'eccessiva quantità prelevata annualmente anche per fini commerciali, il Comune predispone apposito regolamento.

**Art. 22 - Disciplina della raccolta dei funghi**

1. Il presente regolamento, in armonia con la normativa quadro contenuta nella legge 23 agosto 1993, n.352 e la normativa regionale vigente, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, al fine di:
  - a. conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico;
  - b. assicurare la tutela delle risorse naturali e la conservazione dell'ambiente di diffusione delle specie fungine;
2. La raccolta dei funghi epigei spontanei, è subordinata al possesso di un tesserino nominativo rilasciato, su istanza degli interessati, da parte del sindaco o di organi dal medesimo delegati.
3. Il tesserino è personale, con validità massima di 30 giorni ed abilita alla raccolta nell'ambito del territorio gravato da uso civico del Comune di Vallermosa. Il numero massimo di tesserini rilasciabili giornalmente, in relazione all'estensione e qualità del territorio, è stabilito in 30 concessioni. Detto periodo non si applica ai residenti.
4. Il tesserino può essere amatoriale, professionale o finalizzato alla raccolta a fini scientifici.
5. Il tesserino amatoriale consente al titolare la raccolta giornaliera pro capite, per fini non commerciali, fino a 3 chilogrammi di funghi epigei spontanei delle specie commestibili elencate negli allegati del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376. Le quote di pagamento saranno stabilite periodicamente dalla Giunta Comunale;
6. Il tesserino professionale consente al titolare di raccogliere sino a 10 chilogrammi di funghi epigei spontanei al giorno delle specie commestibili elencate negli allegati del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995 ed è rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito:
  - a. tali permessi non sono gratuiti, ed hanno validità annuale;
  - b. Il loro numero complessivo non può eccedere il limite massimo di un permesso ogni 80 ha di terreno interessato, la cui estensione può essere ridotta in base alla disponibilità delle terre ed alla produzione fungina attesa;
  - c. le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate in carta libera entro il 15 febbraio di ogni anno e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime.
7. Il tesserino per la raccolta ai fini scientifici è rilasciato, a soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina, fino a un massimo di 3 chilogrammi, per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico. Hanno diritto al rilascio del tesserino per la raccolta per motivi di studio e scientifici, previa apposita richiesta:
  - a. i micologi iscritti al registro nazionale dei micologi;
  - b. i soggetti pubblici che si occupano di studi di micologia, di botanica, di genetica, di patologia vegetale, di tossicologia, di farmacologia ed altre discipline che possano implicare studi sui funghi;
  - c. i privati, a condizione che dimostrino l'attività di studio anche tramite la presentazione di uno specifico progetto.
8. I limiti indicati nei commi 5,6 e 7 non si applicano qualora il limite venga superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che superi tale peso.

9. Speciali permessi a titolo gratuito possono essere rilasciati a gruppi micologici in occasioni di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali a condizione che vengono svolti nel comune di Vallermosa, aventi carattere culturale, scientifico e didattico e per la durata delle manifestazioni medesime.
10. Gli interessati devono esibire, su richiesta degli agenti incaricati per il controllo, il permesso di raccolta accompagnato da un valido documento di riconoscimento.
11. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente gli esemplari raccolti mantenendo intatte le caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione della specie e che siano riposti e trasportati in contenitori rigidi e forati onde consentire la diffusione delle spore. È vietato l'utilizzo di sacchetti o contenitori di plastica.
12. I cittadini del comune di Vallermosa la cui età anagrafica è insufficiente per l'ottenimento del tesserino di cui al comma 2, possono esercitare la raccolta se accompagnati da familiare in possesso di regolare permesso, fermo restando il limite massimo ammesso.
13. È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno ed usare nella raccolta attrezzi quali rastrelli, uncini o quant'altro capace di danneggiare lo strato umifero del suolo.
14. È vietato altresì effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 19:00 alle ore 07:00.
15. Ogni violazione delle norme del presente articolo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, delle sanzioni amministrative di cui all'Art. 11 - .

### **TITOLO III - CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI FORME NON TRADIZIONALI D'USO CIVICO**

#### **Art. 23 - Individuazione delle forme non tradizionali d'uso civico**

1. Le terre civiche possono avere destinazioni d'uso diverse da quelle a cui queste sono state soggette storicamente qualora le nuove destinazioni comportino, per la collettività interessata, un reale notevole vantaggio e rispettino le esigenze di tutela ambientale, di sviluppo socio-economico e della piena ed integrata valorizzazione di tutte le risorse locali purché rispettino le previsioni del PVRTC.
2. Sono forme non tradizionali di uso civico insediabili sulle terre civiche comunali:
  - a. le attività e servizi svolti (ristorazione, ricezione, ospitalità, servizi al turista) da imprese impegnate nel settore turistico-rurale attive nei campi quali: escursionismo in senso lato, tra cui quello naturalistico, ambientale, scientifico, storico-culturale, etnografico, archeologico, speleologico, ecc., attività sportive all'aria aperta, equitazione, avioturismo, trekking, cicloturismo, ecc...;
  - b. le attività di supporto e servizio alle attività turistico-rurali: gestione di campi, piste, aree attrezzate per la sosta degli utenti e dei relativi mezzi; scuderie, bivacchi, ecc.; centri di informazione e biglietterie, ecc.; centri di educazione ambientale e attività didattiche, compresi eventuali locali ad uso foresteria; parchi avventura, ecc...;
  - c. lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabile ed ecocompatibili;
  - d. attività ausiliari e/o complementari a quelle agro/zootecniche quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la coltivazione dei terreni, l'allevamento degli animali, compresa l'apicoltura, l'itticoltura, la selvicoltura, la coltivazione e raccolta delle erbe aromatiche e/o officinali, funghicoltura e tartuficoltura; le attività di trasformazione dei relativi prodotti; le attività connesse, quali l'esercizio dell'agriturismo e quello dell'ittiturismo, le aziende agri-faunistico-venatorie, compreso l'allevamento e l'addestramento dei cani, le fattorie didattiche e, più in generale, le attività riconducibili alla multifunzionalità delle aziende agricole e forestali;
  - e. iniziative di agricoltura sociale e/o didattica.
2. È ammessa la realizzazione delle infrastrutture e delle strutture necessarie per il migliore esercizio delle forme tradizionali e non tradizionali di uso civico, quali ad esempio: viabilità, opere di approvvigionamento idrico ed energetico, in particolare da fonti rinnovabili, fabbricati e strutture per le attività agricole e l'allevamento del bestiame, per la selvicoltura, per la trasformazione dei relativi prodotti, purché ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, secondo i criteri previsti nel PVRTC, se vigente, con le modalità e le procedure indicate nel seguito del presente regolamento, ed avendo cura di privilegiare il riuso, il recupero funzionale, l'adeguamento di strutture ed infrastrutture già esistenti.
3. L'enumerazione degli usi civici di cui sopra non ha natura tassativa, pertanto tali usi potranno essere adeguati e modificati dall'amministrazione comunale qualora fosse necessario, ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 12/1994 e conformi al Piano di Valorizzazione.

**Art. 24 - Durata delle concessioni per le forme non tradizionali d'uso civico**

1. Successivamente all'approvazione del PVRTC, qualora sussistano circostanze speciali per le quali siano predisposte concessioni per usi non tradizionali, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12/1994, la durata della concessione sarà determinata in base alla tipologia d'uso concessa.

**Art. 25 - Disciplina delle autorizzazioni per le forme non tradizionali d'uso civico**

1. Le concessioni per l'insediamento sulle terre civiche di forme non tradizionali di utilizzazione dei terreni potranno essere rilasciate quando:
  - a. siano coerenti con le previsioni del PVRTC e che l'analisi costi-benefici o analisi equipollente presente Piano Tecnico-Economico allegato obbligatoriamente alla richiesta, dimostri che l'iniziativa risponde anche a fini di pubblico interesse;
  - b. siano autorizzate dai competenti organi regionali gli eventuali mutamenti di destinazione d'uso e la sospensione temporanea degli usi civici.
2. Il Comune ha facoltà di partecipare all'iniziativa con la costituzione di una società mista di gestione pubblico-privata partecipando al riparto degli utili in ragione della quota sottoscritta, tenendo conto del valore del terreno concesso in uso, che dovrà essere determinato anche in relazione al nuovo utilizzo dello stesso.

**Art. 26 - Procedure per il rilascio delle concessioni per usi non tradizionali**

1. Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
  - a. planimetria e dati catastali (con schema di frazionamento e coordinate dei vertici in caso di porzione di particella catastale);
  - b. studio di fattibilità sulla base delle previsioni del PVRTC, dello strumento urbanistico generale, del regime vincolistico dell'area e di altre norme, piani e programmi di settore;
  - c. Piano aziendale esecutivo che illustri e dimostri la validità e la sostenibilità ambientale dell'iniziativa. Il Piano dovrà essere costituito almeno dai seguenti elaborati:
    - Cartografia d'inquadramento territoriale e catastale dell'iniziativa corredata dall'esatta indicazione dell'area interessata sulle mappe catastali e corografiche, nonché su idoneo stralcio del PVRTC e della Carta della Zonizzazione del territorio extraurbano del PUC vigente, in scala non inferiore a 1: 10.000 (> di 1: 4.000 per le mappe catastali);
    - Relazione tecnico-economica, che illustri adeguatamente l'iniziativa e dimostri la compatibilità dell'intervento proposto con il contesto territoriale interessato, sia sotto l'aspetto pedo-agronomico sia sotto l'aspetto ambientale. Tale relazione dovrà altresì dimostrare la validità e sostenibilità dell'iniziativa dal punto di vista economico attraverso un piano economico finanziario di ammortamento dell'investimento, e la connessione funzionale delle eventuali strutture ed impianti da realizzare con l'ordinamento aziendale prospettato;
    - Disegni esecutivi degli interventi in scala adeguata;
    - Cronoprogramma di massima dei lavori.
  - d. È fatta salva per gli uffici comunali la facoltà di chiedere integrazioni e maggiori dettagli qualora la specificità dei luoghi o dell'iniziativa lo richieda.
2. A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione degli immobili collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità sarà data precedenza a

quelli che non hanno in concessione altri immobili comunali, e poi a quelli con maggior carico familiare.

3. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:
  - a. l'interesse della collettività;
  - b. la tutela ambientale del territorio.
4. Per verificare il rispetto della concessione e del mantenimento dei requisiti iniziali, sono previsti dei controlli, da effettuare a discrezione dell'ufficio competente che saranno specificati nella concessione stessa, da parte dell'ufficio comunale competente. Per tale controllo l'ufficio può avvalersi anche del Servizio Tecnico e della Polizia municipale.

**Art. 27 - Documentazione da produrre preliminarmente al rilascio della Concessione**

1. Il concessionario, prima della stipula della concessione, dovrà presentare apposito progetto esecutivo e dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo, nonché una relazione socioeconomica corredata da un dettagliato piano economico finanziario di ammortamento dell'investimento. La durata e l'importo dell'investimento dovranno garantire che nessuna spesa dovrà ricadere sulle casse comunali.
2. Il progetto con la relazione socioeconomica dovrà dimostrare i benefici che perverranno dall'investimento proposto alla comunità titolare del diritto di uso civico, e sarà sottoposto al parere della Commissione degli usi civici, qualora costituita, e dal Consiglio Comunale.
3. Prima dell'inizio delle attività il progetto dovrà ottenere da tutti gli enti preposti, a spese del richiedente, le autorizzazioni di legge per l'esecuzione delle eventuali opere e per l'esercizio dell'attività che si intende esercitare.
4. Il concessionario non può apportare nessuna modifica al progetto autorizzato senza previo nulla osta del Comune e degli enti preposti.

## **TITOLO IV – ORGANI E COMPETENZE**

### **Art. 28 - Competenze degli organi**

1. I compiti di gestione dei terreni soggetti ad uso civico, ubicati nella circoscrizione territoriale del Comune di Vallermosa, spettano al Responsabile del servizio come individuato negli atti organizzativi dell'Ente Comunale.
2. Spettano al Consiglio Comunale i compiti di direzione e controllo ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000.

### **Art. 29 - Controlli amministrativi e giurisdizionali**

1. Il Comune vigila sull'osservanza, da parte degli utenti e dei concessionari dell'esercizio dell'uso civico, delle prescrizioni contenute nelle leggi, nel presente regolamento e nei provvedimenti di concessione. Le inosservanze delle prescrizioni possono determinare l'interdizione all'uso e la revoca delle concessioni.
2. Nei casi gravi il Comune ha l'obbligo di segnalare le inosservanze agli organi regionali competenti in materia di usi civici.

### **Art. 30 - Commissione usi civici**

1. L'amministrazione Comunale, in materia di Usi Civici potrà eventualmente avvalersi di un'apposita commissione, nominata dal Consiglio Comunale composta da:
  - a. il Sindaco o un suo delegato in qualità di Presidente;
  - b. un rappresentante della maggioranza consiliare;
  - c. un rappresentante della minoranza consiliare;
  - d. un rappresentante nominato dagli imprenditori agricoli;
  - e. un rappresentante nominato dagli utilizzatori di usi civici.
2. Per qualsiasi problema, la Commissione si può avvalere della consulenza di tecnici esterni, esperti in materia di usi civici, e delle materie agro-silvo-pastorali.
3. I rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare potranno essere scelti anche al di fuori del consiglio comunale.
4. La nomina della Commissione verrà effettuata dalla Consiglio Comunale e all'interno della Commissione verrà nominato il segretario.
5. La commissione si pronuncia su qualsiasi questione riguardante gli usi civici esprimendo un parere non vincolante.
6. Si riunisce su convocazione del presidente e l'avviso di convocazione deve essere recapitato tre giorni prima della data fissata (24 ore prima per le riunioni urgenti) con l'ordine del giorno, anche con modalità informali. La seduta è valida se sono presenti la metà più uno dei componenti e la decisione è presa a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio, pena l'esclusione dalla commissione stessa.
7. Se un componente della Commissione si assenta 3 volte consecutive, non adeguatamente motivate, si procederà immediatamente alla surroga.

8. La Commissione valuterà l'opportunità di mantenere gli usi e i costumi non in contrasto con la legge e non specificatamente contemplati dal presente regolamento.

## **TITOLO V – NORME FINALI**

### **Art. 31 - Norme finali**

1. Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.
2. La Giunta Comunale promuoverà le azioni necessarie di cui all'Art. 22 della L.R. 12/94.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni di cui alla Legge 1766/1927 e s.m.i ed alla L.R. 12/1994 e s.m.i.

### **Art. 32 - Ordinanze del Sindaco**

1. Il Sindaco, nell'ambito delle sue prerogative di ufficiale di governo, in ogni momento, può emettere ordinanze allo scopo di frenare abusi o reprimere frodi

### **Art. 33 - Osservanza**

1. Gli agenti incaricati della sorveglianza dei terreni comunali, gli agenti forestali e tutti gli altri agenti di pubblica sicurezza, sono incaricati di far osservare il presente regolamento.
2. Qualunque infrazione sarà punita non solo con le pene stabilite dal presente regolamento ma altresì con quelle inflitte dalle leggi vigenti.
3. Tanto per l'accertamento delle contravvenzioni quanto per le conciliazioni e relativo procedimento si osservano le disposizioni vigenti in materia.

### **Art. 34 - Controversie**

1. Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Comune e i concessionari per l'applicazione del presente regolamento sarà deferita al responsabile del procedimento che esprimerà il proprio giudizio con parere motivato.

### **Art. 35 - Sospensione del godimento d'uso civico**

1. Il Responsabile del servizio usi civici, inoltre, potrà sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni ai beni ad uso civico.
2. In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, né dei lavori che avesse già eseguito nel tratto concesso.
3. Il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno in corso, salvo le maggiori penalità contemplate dal presente regolamento.

### **Art. 36 - Dotazione finanziaria e fonti di finanziamento**

1. La dotazione finanziaria per sostenere le spese di gestione dovrà provenire dalle entrate versate dai concessionari delle terre ad uso civico e da qualsiasi altra fonte di finanziamento.

**Art. 37 - Norma finale**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le vigenti leggi in materia e le norme di polizia forestale.

**Art. 38 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, intervenuta l'esecutività della relativa delibera di approvazione ed acquisito il parere previsto dall'art.12 della L.R. n°12/94, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per giorni 15 (quindici).